

Giulio Mastrangelo
LA CONTROVERSA COMPETENZA DEL GASTALDO
NELLA LANGOBARDIA MERIDIONALE (VII-X SEC.)

Abstract:

This paper aims at highlighting the different positions of historians on the “Gastaldati”, the administrative constituencies ruled by an officer (“Gastaldo”) with full powers over civil, military and judicial matters, and on the “Gastaldi” in the region of Southern Longobardy. It is aimed at giving evidence of the complex responsibilities attributed to the Gastaldo officers, of the mechanics in the administration of the judicial power in the Longobard legal system, and of the duties and powers attributed to judges, through the analysis and the review of the Edict of Rotari and of the laws enacted by the subsequent Longobard Kings, as well as by Arechi II and Adelchi, Princes of Benevento.

Key words: Gastaldo, Edict, Rotari

Questo studio illustra le varie tesi della storiografia sui gastaldati e sui gastaldi nella Longobardia meridionale, ricostruisce l'ambito delle complesse attribuzioni istituzionali dell'ufficio di gastaldo e tratta del potere giudiziale nell'ordinamento giuridico longobardo, dei poteri e dei doveri del giudice attraverso l'esame delle norme dell'Editto di Rotari e delle leggi dei successivi re e di quelle di Arechi II e Adelchi, principi di Benevento.

Parole chiave: gastaldo, Editto, Rotari

Sommario: 1. Il Ducato di Benevento: organizzazione istituzionale. 2. Tesi a confronto sulle competenze del gastaldo. 3. Competenze e attribuzioni normative del gastaldo. 4. Potere giurisdizionale, vendetta e violenza lecita.

1. Si conosce ancora poco su come veniva amministrata la giustizia nella Longobardia Meridionale. In questa sede faremo il punto sulle competenze e le funzioni esercitate dal gastaldo sulla base delle opinioni degli storici, delle disposizioni dell'Editto di Rotari e dei pochi giudicati di cui si dispone.
2. Diciamo subito che le opinioni sono discordi.

Le funzioni di governo nel ducato di Benevento venivano esercitate dal Duca, sia direttamente (assistito dalla curia che sedeva a Benevento *in Palatio*), sia per il tramite dei gastaldi, messi a capo dei gastaldati, istituiti man mano che procedeva la conquista delle regioni meridionali.

Sul gastaldato, quale «struttura portante del ducato»¹ dal punto di vista amministrativo, non si registrano disparità di opinioni.

Si dibatte, invece, se, oltre quelle amministrative, i gastaldi esercitassero altre funzioni istituzionali, in specie quelle giurisdizionali.

Secondo una prima teorica, la loro potestà sarebbe limitata alla gestione del fisco ducale in quanto nel ducato beneventano le terre fiscali erano costituite dagli *Actus* o *Actiones*, amministrati dagli *Actores*²; seguendo questa teoria si sostiene che «dagli atti emergono *actus*, *iudiciaria* e *subactio* che sembrano riferirsi alla ripartizione del fisco ducale, mentre restano in ombra le prerogative militari e giudiziali degli ufficiali»³.

Una diversa corrente di pensiero, pur ammettendo che «il fondamento del potere dei gastaldi sia l'attività amministrativa delle *curtes regiae*»⁴, sostiene che accanto al duca esistevano varie figure di gastaldo.

Esisteva il gastaldo di nomina regia; ma ad Arezzo e a Siena i gastaldi esercitavano funzioni di giudici, oltre quelle di amministratori cittadini, sicché va postulata l'esistenza di una categoria particolare di tali ufficiali che esercitavano veri e propri poteri ducali, chiamati *gastaldi civitatis*; non basta, esisteva una terza categoria di gastaldi, quelli dei ducati di Spoleto e di Benevento, ove «il *gastaldus civitatis* è un funzionario in subordine del duca, con competenza territoriale ben determinata» diversa da quella di tutto il resto del regno longobardo in quanto «i duchi di Spoleto e di Benevento si atteggiavano un poco a sovrani e considerano il loro ducato alla stessa

¹ C. D. FONSECA, *Longobardia minore e Longobardi nell'Italia meridionale*, in *Magistra Barbaritas – I Barbari in Italia*, Libri Scheiwiller, Milano 1984, 145.

² FONSECA, *ibidem*.

³ V. LORÈ, *I gastaldi nella Puglia longobarda* al Congresso Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'altro Medioevo (XX Congresso internazionale di studio CISAM, Savelletri di Fasano, 4 novembre 2011).

⁴ C. G. MOR voce *Gastaldo*, in *Nov. Dig. It.*, vol. VII, Torino 1961, 763.

stregua del Regno sicchè i gastaldati in cui sono divisi e il territorio spoletino e quello beneventano, vanno ragguagliati ai ducati del regno (...) cioè sono centri di *Judiciaria*»⁵.

La dottrina successiva è riportabile, seppure con alcune sfumature, a quest'ultima opinione. Secondo Delogu, i gastaldi sono ufficiali nominati dai duchi di Benevento, col compito di provvedere a tutte le attività di governo e di difesa, anche a quelle giudiziarie; pur se, con riferimento a queste ultime, «i pochi giudicati dell'VIII e della prima metà del IX secolo (...) mostrano il duca, e poi il principe, condurre da solo tutto il procedimento»⁶.

Ma verso la fine del secolo IX – lo stesso A. aggiunge -, «il principe si spogliò della funzione giudicante già assunta e investì del dibattimento e del giudizio un diverso titolare, qualificato dal doppio titolo di gastaldo e giudice»⁷ e, infine, nel X secolo «in tutto il meridione longobardo i giudizi sono tenuti da 'giudici' senz'altro titolo (...) senza assessori, con la sola presenza, non essenziale, di astanti in funzione di testimoni»⁸. Tuttavia, lo stesso Autore è costretto ad ammettere l'esistenza (accanto a quelli tenuti da gastaldi – giudici o soltanto da giudici) anche di giudizi tenuti da gastaldi col solo loro titolo, citando i giudicati di Nocera presso Salerno e quelli di Benevento. A questi va aggiunto il giudicato di Massafra, ove un gastaldo (con questo solo titolo) nel 970 dirige il dibattimento, emana la sentenza di prova e, dopo la decisione, detta la redazione della *notitia iudicati*⁹. Peraltro, negli atti del principato

⁵ MOR, *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi* CISAM, Spoleto 1951, 412 - 414.

⁶ P. DELOGU, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La Giustizia nell'alto Medioevo* (secoli IX-XI), Settimane di studio del CISAM, tomo I, Spoleto 1997, 263.

⁷ DELOGU, *La Giustizia* cit., 264. Secondo l'A. nel C.D.C. figurano 10 notizie di giudicato per il periodo 858-928; in esse 3 risultano tenuti da gastaldi-giudici; 2 da gastaldi senza titolo di giudici; i restanti 5 da iudices, in tre casi qualificati come ecclesiastici (ivi nota 8).

⁸ DELOGU, *La Giustizia* cit., 265. In nota 9 riporta: L'evoluzione è evidente soprattutto nei documenti del C.D.C., che costituiscono una serie sufficientemente consistente e continua. Tra il 936 e il 992, il giudice unico compare nei docc. I, nr. 161, 180, 198, 209; II, nr. 230, 253, 259, 274, 284, 288, 302, 338, 339, 350, 373, 377, 395, 415, 424, 426, 439, 444, 447, 449;.

⁹ G. MASTRANGELO, *Un giudicato longobardo del 970 in Terra d'Otranto*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, Anno IV, Cacucci, Bari 2011, 299 – 321. Nel giudicato di Massafra, il titolare dell'azione giudiziaria pur essendo un greco, tale Trifilio, non si definisce nè *krites* nè *iudex* ma «gastaldo»; egli dirige il dibattimento e fa redigere il giudicato «*pro securitatem*» della parte vittoriosa. I «*nobiles homines*» che lo assistono sono latini e tra essi figura Lupone

di Salerno, sono attestati nell'esercizio di funzioni propriamente giudiziarie non solo i gastaldi, ma anche gli *sculdahis*, con la presenza di astanti in funzione di testimoni¹⁰. Secondo Amati, i gastaldi sono da definire ufficiali nominati dai duchi di Benevento, col compito di provvedere a tutte le attività di governo e di difesa¹¹. Secondo Princi Braccini costoro svolgevano, oltre le attività di amministrazione del patrimonio ducale e di difesa nel territorio di competenza, altresì «compiti locali di reclutatore e guida militare (in aiuto del re nel caso di una guerra), di polizia e, per quel che ci interessa, di giurisdizione (principalmente criminale)»¹².

2. Da questo ventaglio di opinioni, emerge che la competenza del 'gastaldo' non è uniforme ma va distinta a seconda che si tratti di gastaldi di nomina regia, di gastaldi civitatis dei ducati di Arezzo e Siena, o di gastaldi nei ducati di Spoleto o di Benevento.

Con riferimento a questi ultimi, la tesi che vuole limitare la loro competenza all'amministrazione del patrimonio e del fisco ducale non convince; essa si basa, in gran parte, sullo spoglio delle fonti documentarie pervenuteci, ma proprio la scarsità di queste ultime fonti non consente – a parere dello scrivente - di delineare la reale sfera di competenze esercitate dal gastaldo.

Per l'VIII secolo a Benevento abbiamo in tutto nove giudicati (cinque in originale e quattro facenti parte di documenti perduti) e riguardano liti tra chiese e monasteri e altri soggetti per il possesso di casali e di terre. A essi sono da aggiungere ventidue notizie di giudizi, indicate come «*iudicia*»¹³, che sono contenute nella magna charta del novembre 774 a favore del monastero di S. Sofia di Benevento.

«*gastaldeo*», cioè gastaldo: il che lascia presumere che, prima dell'anno 967, proprio costui amministrasse la giustizia nel Castello di Massafra in qualità di gastaldo.

¹⁰ J. M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, in S. GASPARRI (a cura di), *Il Regno dei Longobardi in Italia, Archeologia, società e istituzioni*, CISAM, Spoleto 2004, 345.

¹¹ A. AMATI, *Un'eredità longobarda in terra di Bari: il diritto consuetudinario*, in L. SINISI (a cura di), *Presenze longobarde in Italia, Il caso della Puglia*, Rimini 2007, 130.

¹² G. PRINCI BRACCINI, *Termini germanici per il diritto e la giustizia: sulle tracce dei significati autentici attraverso etimologie vecchie e nuove*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secolo V-VIII)*, Settimane di studio C.I.S.A.M., 7-13 aprile 1994, Spoleto 1995, tomo II, 1086.

¹³ ZIELINSKI, *OP. cit.*, 170.

Come è noto, il processo longobardo era eminentemente basato sul principio della oralità e mancava nella organizzazione istituzionale burocratica, un organo assimilabile a una moderna “cancelleria”, deputato a redigere e a conservare le decisioni che definivano il processo. Le carte che ci sono pervenute, denominate *notitia iudicati*, *iudicatum definitionis*, *breve memoratorio*, sono documenti massivi che compendiano in un'unica, indivisibile pagina un intero procedimento (talvolta anche non continuativo cronologicamente) (...) fino al documento di sentenza, la *notitia iudicati* appunto, che è redatto da un notaio al di fuori di qualunque bureau, ed è convalidato dalle sottoscrizioni dei giudici¹⁴. Se si sono salvati soltanto così pochi giudicati, ciò è dovuto all'interesse precipuo di chiese e monasteri a conservare gelosamente gli atti di concessione a loro favore di terre e casali in uno ai documenti giudiziari che riconoscevano i loro diritti su tali beni¹⁵.

Ovviamente, nessuno si è spinto a dire che questi documenti massivi, che compendiano in una sola pagina lo svolgimento del giudizio e il suo esito, siano rappresentativi di tutti quelli emanati nella Longobardia meridionale.

Se nelle fonti di VIII sec., il giudizio è condotto di persona dal duca e si svolge in Benevento *in Palatio*, ciò non significa che tutti i giudizi, anche quelli promossi nei gastaldati più periferici, fossero presieduti e decisi dal duca a Benevento. La curia non aveva i mezzi e la struttura per farlo e non sarebbe stata in grado di gestire efficacemente l'intero contenzioso del ducato.

È da ritenere che l'attività giurisdizionale fosse esercitata dai gastaldi messi a capo dei vari gastaldati, anche senza una delega *ad hoc* da parte del duca, in ossequio alle norme dell'Editto e alle *cawarfidae* tramandate oralmente¹⁶. Infatti, non va

¹⁴ G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in “*La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*”, Atti del X Congresso Internazionale, Bologna 12-15 settembre 2001, 5.

¹⁵ ZIELINSKI, *op cit.*, 14-22

¹⁶ C. AZZARRA, «... *quod cawarfeda antiqua usque nunc sic fuisset*». *Consuetudine e codificazione nell'Italia Longobarda*, in S. GASPARRI (a cura di), *Alto medioevo mediterraneo*, Firenze University Press, Firenze, 2005, 252. Secondo l'A., occorre avere ben fermo che «il sistema giuridico longobardo era un modello complesso, di cui il codice costituiva solo una parte, accanto a una vitalissima tradizione di consuetudini; e le forme stesse di risoluzione dei conflitti seguivano percorsi diversificati – arbitrari, consuetudinari, extragiudiziali – senza necessariamente aderire in modo meccanico ed esclusivo alle disposizioni edittali»; Nel capitolo 386, Rotari prevede espressamente la

dimenticato che lo *jus scriptum* aveva raccolto e pubblicato solo parte delle *cawarfidae* sicchè nell'ordinamento giuridico trovavano applicazione sia l'uno che le altre.

Ovviamente non possiamo prescindere dallo *jus scriptum* per ricostruire le competenze dei gastaldi. È opportuno partire dall'esame dell'Editto e dalle successive leggi per rinvenire in esio le prerogative, i poteri e i doveri a tali ufficiali attribuiti, conoscere in dettaglio le loro specifiche attribuzioni giudiziali al fine di capire come funzionasse la giustizia nell'alto medioevo nel ducato (poi principato) di Benevento, senza però dimenticare le fonti integrative e sussidiarie costituite appunto dalle *cawarfidae*.

L'esame della produzione documentaria, redatta a conclusione dei procedimenti giudiziari, nei rari casi in cui la parte vittoriosa ne chiedeva la redazione, sono un validissimo strumento, una volta esaurita la disamina delle attribuzioni normative del gastaldo, onde verificare se e in quale misura lo *jus scriptum* abbia trovato applicazione nella pratica.

3. Nell'ulteriore svolgimento di questo scritto si seguirà tale traccia.

In Rotari, in Liutprando, in Ratchis e in Astolfo il gastaldo è menzionato in gruppi di norme ove è investito di varie incombenze, da quelle attinenti ai *iudicia* a quelle che oggi chiameremmo di volontaria giurisdizione, sino a funzioni meramente amministrative e di gestione del patrimonio regio.

Funzioni propriamente giudiziali si rinvergono in un primo gruppo.

A norma di Roth. cap. 15, in caso di violazione di un sepolcro, quando manchino gli eredi, il gastaldo ha l'obbligo di agire per perseguire i colpevoli. A norma di Roth. cap. 23, in caso di maltrattamento di un esercitale da parte del duca, il gastaldo deve

possibilità per i re longobardi e i loro successori di aggiungere in futuro altre leggi. Le integrazioni all'Editto dei successori di Rotari non si configuravano quali innovazioni o modifiche rispetto alla normativa precedente; piuttosto, esse si proponevano quali aggiunte di leggi che venivano percepite come già esistenti nel patrimonio tradizionale della stirpe e che erano di volta in volta "ricordate" dal re e dall'assemblea dei liberi e messe per iscritto. Per la cultura longobarda, infatti, il diritto affondava le proprie radici nella tradizione e nella memoria collettiva della stirpe e solo in queste trovava fondamento e legittimità (ivi, p. 255).

indagare per accertare la verità e fargli ottenere giustizia. Reciprocamente, a norma di Roth. cap. 24, il duca deve aiutare a ottenere giustizia un esercitale che sia stato maltrattato senza ragione da un gastaldo. È dubbio se queste ultime due norme trovassero applicazione nel ducato di Benevento. Emanata nel regno del Nord, ove i gastaldi erano di nomina regia, a Benevento essi venivano nominati ed erano subordinati al duca ed è impossibile che potessero agire nei confronti del duca.

Roth. cap. 189: in caso di fornicazione, ove i parenti rifiutino o trascurino di prendere vendetta sulla donna colpevole, il gastaldo (o lo sculdascio) è autorizzato a consegnarla nelle mani del re e a giudicarla, come al re piacerà. A norma di Roth. cap. 221, in mancanza di azione di parte (ove i parenti di una donna che si è unita con un servo tardino a ucciderla o a venderla come schiava fuori dal regno), il gastaldo ha l'obbligo di agire per catturare la colpevole e tradurla alla corte del re, ponendola nel suo gineceo. In Liutprando, (Liutp. cap. 78) al giudice (o all'attore) è attribuito il potere di agire nei confronti di chi possiede da meno di 60 anni un bene pubblico al fine di ottenerne la restituzione.

Un secondo gruppo di norme detta i doveri che il giudice (i termini *gastaldius* e *iudex* vengono adoperati come assolutamente equivalenti)¹⁷ è chiamato ad assolvere. Da Roth cap. 25, dettato in materia di denegata giustizia, si ricava il principio generale secondo il quale ogni giudice ha il dovere precipuo di *servare veritatem aut iustitiam*¹⁸. Un altro obbligo vincolante per il giudice è quello di decidere le liti celermente: lo si ricava da Roth. cap. 150 in tema di distruzione di un mulino. Se il giudice, interpellato dal danneggiato, ritarda nel deliberare su tale causa,

¹⁷ *Iudex*, già presente in alcuni capitoli di Rotari, è termine che trova più larga diffusione nel corso dell'VIII secolo, laddove per *iudices* si intendono tutti i duchi e i gastaldi «unificati dal punto di vista della funzione fondamentale da essi esercitata in tempo di pace, e cioè quella giudiziaria come rappresentanti del re» (S. GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma 1978, II, 28). «Nelle fonti normative il termine conserva un carattere ambiguo, venendo a indicare anche funzionari minori; nel suo senso più ristretto *dux* designa il duca o il gastaldo con poteri ducali che ha compiti di mantenere l'ordine e di amministrare la giustizia entro la propria *civitas* o *iudicaria* e di guidare gli arimanni del suo distretto in caso di guerra. Le leggi dell'VIII secolo tendono a garantire il controllo assoluto del re su queste cariche e al contempo il massimo rispetto per l'autorità dello *iudex* da parte dei suoi sottoposti» (C. AZZARRA – S. GASPARRI (a cura di), *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella editore, Roma 2005, 117 nota 31).

¹⁸ F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel Diritto Longobardo*, Giuffrè editore, Milano 1968, 40.

è passibile di una sanzione di 20 solidi. A norma di Roth. cap. 210 il gastaldo è punito se si oppone alla legittima richiesta da parte del padrone, degli amici o dei servi di restituire l'aldia (o la serva) che sia stata rapita e portata alla corte del re, così come nel caso (Roth. cap. 271) in cui, alla reiterata richiesta da parte del padrone, ritardi a restituire lo schiavo rifugiatosi alla corte del re. Anche Liutprando, col cap. 25, dispone che se lo sculdascio trascura di rendere giustizia entro quattro giorni, paghi la composizione di 12 solidi. Sulla stessa linea sono i successivi capitoli 26, 27 e 28 di Liutprando. Al cap 85 Liutprando fissa le pene per giudici, sculdasci, saltari o decani che trascurano di ricercare e scovare indovini e indovine. Ancora più esplicito sul punto è il cap. 1 di Ratchis a norma del quale «ciascun giudice debba quotidianamente sedere in tribunale nella sua città e non si dedichi ai propri interessi o ad altra vanità del secolo, ma segga di persona e garantisca la giustizia a tutti, così da non accettare premi da nessun uomo, come ci hanno promesso per iscritto; colui che giudica diversamente perda il suo ufficio di giudice. Ma se in futuro qualche giudice trascurerà di amministrare la giustizia ad un suo arimanno, ricco o povero, o a qualsiasi altro uomo, (stabiliamo che) debba perdere la sua carica e pagare come composizione il suo guidrigildo al palazzo del re e (che) debba una composizione a colui, nei cui confronti ha trascurato di amministrare la giustizia»¹⁹.

In altri casi la legge fissa la pena che il giudice deve applicare. Roth. cap. 244 prescrive a quale pena il giudice deve punire chi esce o entra clandestinamente in un castello o in una città scalandone le mura. Roth. cap.260: obbliga chi trova dell'oro o altri oggetti per strada a dichiararlo al giudice, in mancanza incorre nella condanna a restituire nove volte tanto. Roth. cap.376 stabilisce la pena in caso di uccisione di un'aldia o di una serva altrui come se fosse una strega. Altre norme prescrivono obblighi di fare e di non fare a carico del giudice. Roth. cap. 264 disciplina cosa deve fare il giudice che cattura un servo che fugge fuori della provincia. Roth. cap. 343 stabilisce gli obblighi di colui che trova del bestiame a far danno. Roth. cap. 368 obbliga il giudice, prima del duello, a perquisire un campione onde accertare che non

¹⁹

La traduzione del testo è di C. AZZARA, in *Le leggi dei Longobardi* cit., 261.

abbia addosso erbe malefiche. Liutp. cap. 59 punisce il gastaldo (o l'attore) che osa donare un bene della corte regia che amministra senza ordine del re. I capp. 9, 10, 11 e 14 di Ratchis contengono importanti norme di comportamento a carico dei giudici. Il cap. 9 punisce con la condanna a morte e con la confisca dei beni il giudice che invia propri messi a Roma o a Ravenna, presso i Franchi, i Bavari, gli Alamanni, i Reti o gli Avari senza ordine del re. È singolare qui notare che siano messi sullo stesso piano delle nazioni straniere anche i ducati di Spoleto e di Benevento. Il cap. 10 di Ratchis punisce invece le sedizioni promosse contro il proprio giudice, prevedendo però la possibilità di ricorrere direttamente al re in caso di violenza subita da parte di un giudice. Il cap. 11 punisce colui che osa promuovere o trattare una causa altrui, sia pure nell'interesse di una vedova, di un orfano o di una persona incapace, senza previa autorizzazione del re o del giudice. Il cap. 14 disciplina i reciproci rapporti tra gasindi (posti sotto la protezione del re) e i giudici. Astolfo al cap. 4 prevede la pena del pagamento del proprio guidrigildo e della perdita della carica per il giudice che fa commercio con un romano senza ordine del re. Altre pene sono stabilite nei capp. 8 e 9, sempre in Astolfo, per i giudici che trascurano i loro doveri o commettono illeciti.

Un terzo gruppo di norme disciplina l'attività in senso lato di volontaria giurisdizione: Roth. 176 demanda al giudice l'accertamento della lebbra che ha colpito un uomo e le conseguenze che ne derivano. Liutprando al cap. 74 prevede l'intervento del giudice in caso di divisione dei beni ereditari in presenza di un minore; al cap. 75 disciplina il caso di una causa promossa nei confronti di un bambino sotto l'età legale.

Nel quarto gruppo, sono quindi regolate le attività prettamente amministrative: Roth. cap. 375: obbliga il gastaldo (o un qualsiasi attore), preposto alla gestione delle corti regie o che abbia cose regie da amministrare, ad acquisire al patrimonio del re una donazione che riceve, salvo che gli venga attribuita per benevolenza dello stesso re. Liutp. cap. 80 prescrive al giudice la costruzione di carceri ipogee per punire i ladri.

Infine, un quinto gruppo di norme disciplina le funzioni militari dei giudici: Liutp. cap.83 raccomanda a tutti i giudici, in caso di guerra, di esentare dal servizio militare solo i Longobardi più poveri (che non hanno né case né terre)²⁰ obbligandoli però a prestare corvée per 3 giorni lavorativi la settimana.

Astolfo, coi cap. 2 e 3, detta norme dirette ad assicurare l'efficienza e la capacità bellica dell'esercito collegando l'armamento obbligatorio dei singoli guerrieri alle ricchezze personali detenute da ciascuno di essi (case massericie, iugeri di terreno o anche disponibilità monetaria), ma punisce (cap. 7) i giudici, gli sculdasci e gli attori che esentano dall'esercito uomini potenti, rimandandoli a casa.

4. Leggi dei principi

Da questa sommaria disamina emerge che al gastaldo sono attribuite molte funzioni di impulso processuale ma che esse, in molti casi, hanno un contenuto precettivo condizionato, nel senso che quando viene a conoscenza di un delitto il gastaldo non agisce *ex officio iudicis*, la sua legittimazione ad agire non è automatica ma è subordinata, scatta soltanto ove manchi o ritardi l'azione di parte. La ragione di questa potestà giurisdizionale sussidiaria ed eventuale sta nel fatto che nel diritto longobardo manca il potere inquisitorio del giudice e l'impulso iniziale alla lite resta vincolato all'attività e all'iniziativa di parte²¹. Il processo longobardo, in generale, nasce solo se c'è una accusa da parte del soggetto che si ritiene leso. La tutela dei diritti²², ciò che noi oggi chiamiamo giustizia, nasce in origine come un affare privato, come la giusta reazione di una famiglia rispetto al torto subito da un'altra famiglia. Chi esercita il potere, svolge al più la funzione di arbitro e controlla che la vendetta non trascenda e sia commisurata all'offesa. Fino a quando i Longobardi sono rimasti nomadi, una giustizia di genere privatistico, agile, senza organi pubblici preposti all'accertamento del crimine e alla punizione del reo, si confaceva alle loro esigenze di vita (tutta la

²⁰ Nell'VIII secolo con la fine delle guerre e con un lungo periodo di pace sociale, si verifica il fenomeno della progressiva proletarizzazione degli arimanni incapaci di adattarsi alle sedentarizzazione, alla coltivazione della terra o allo svolgimento di altre attività economiche (J. JARNUT, *Storia dei Longobardi*, Einaudi Editore, Torino, 98-99)

²¹ SINATTI D'AMICO, op. cit. 38.

²² G. CASSANDRO, *La tutela dei diritti nell'alto medioevo*, Cacucci, Bari 1951

famiglia rispondeva del delitto imputato a uno dei suoi membri, così come tutta la famiglia doveva partecipare a lavare l'offesa sofferta da un suo componente)²³. La vendetta privata, cioè la faida, era riconosciuta come un vero e proprio diritto²⁴. Dopo la conquista dell'Italia e avere assimilato molti istituti della civiltà romana, con l'accresciuta autorità della monarchia²⁵, avvertono l'esigenza di superare tale primordiale concezione della giustizia e di darsi norme, seppure embrionali, di un giudizio slegato dalla mera faida, in grado di garantire la giustizia e la pace sociale senza ricorrere alla violenza arbitraria e incontrollata. L'obiettivo del processo è enunciato da Rotari nel cap. 74: porre fine all'inimicizia²⁶ (faida) insorta tra le famiglie dell'offensore e dell'offeso a seguito di un crimine, evitando che la lite sfoci in una catena inarrestabile di vendette private²⁷. Grazie a questa evoluzione, alla faida viene sostituito il pagamento di una composizione²⁸, cioè di una somma di denaro; la moneta diventa il metro di misura per la punizione degli illeciti e dei crimini²⁹.

Tuttavia i compilatori longobardi non vietano del tutto la violenza, ma solo quella ritenuta ingiusta, sicché il potere giurisdizionale nasce solo per punire i crimini più gravi, quali gli attentati contro il re e la sicurezza del regno nonché i vari casi di omicidio tentato o consumato. In molti altri casi la violenza è consentita e giustificata fino al punto da punire chi si oppone ad essa e, in tali casi, il giudice interviene solo

²³ G. SALVIOLI, *Trattato di Storia del Diritto Italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, UTET, Torino 1908, 768.

²⁴ C. AZZARA, *Introduzione al testo*, in C. AZZARA – S. GASPARRI (a cura di) *Le leggi cit.*, li

²⁵ C. CALISSE, *Storia del Diritto Italiano*, ed. Barbera, Firenze 1903, 237.

²⁶ *Inimicitia* esprimeva non tanto antipatia, odio e ostilità, ma guerra: non uno stato d'animo ma uno stato di pericolosa tensione, un conflitto in atto continuamente pronto a riaccendersi, e non solo e soltanto tra due persone ma tra due gruppi parentali (A. MARONGIU, *La legittimazione della vendetta nell'Editto*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi*, CISAM, Spoleto 27 - 30.09.1951, 402)

²⁷ F. ROGGERO, 'Per *guadium et fideiussorem*', *La wadia germanica nelle glosse della Lombarda*, ed. Viella, Roma 2003, 21-22

²⁸ «Il sistema della composizione pecuniaria, che evita rappresaglie e vendette e ristabilisce l'amicizia, non è stato inventato da Rotari. Lo avevano introdotto i suoi predecessori (*antiqui nostri*, dice). Egli non fa che rafforzarlo accrescendo l'entità delle somme ossia l'importo della composizione dovuta (...) tale aumento viene da lui sancito non tanto come mezzo per prevenire delitti contro la persona, bensì per smorzare l'ira degli offesi e cioè, in sostanza, per favorire l'applicazione del sistema della composizione». A. MARONGIU, *op. cit.*, 402-403.

²⁹ Col pagamento della composizione, l'ordinamento considera chiusa la faida senza possibilità per l'offeso di reclamare ulteriormente né di coltivare altri propositi di vendetta: alla fine pagata la composizione, stabilisce Rotari, «rimanga l'amicizia» (cap.74).

se i parenti rifiutano o ritardano la vendetta. Per esempio, Roth. cap.13 punisce con una pena molto grave, 900 solidi d'oro, colui che impedisce o nega il suo aiuto a chi si accinga a compiere la vendetta nell'intento di uccidere il servo che abbia ammazzato il suo padrone³⁰. Nel caso già ricordato di Roth. cap. 189, in caso di fornicazione, i parenti hanno la vendetta sulla donna colpevole, ma, se essi tardano a vendicarsi, il potere pubblico si sostituisce e opera perchè sia giudicata. Idem nel caso disciplinato da Roth cap. 221. Normalmente il marito esercitava la vendetta contro la moglie che lo avesse meritato (es. per aver tramato per la morte del marito), fino a ucciderla; solo se l'avesse uccisa incolpevolmente era passibile di una composizione di 1.200 solidi ad istanza dell'attore del re (Roth. cap 200). Per Roth. cap. 212, se il marito scopre la moglie in flagrante adulterio, ha la facoltà di uccidere entrambi gli amanti e se li ha uccisi non è perseguibile né passibile di alcuna pena.

Un altro caso di violenza lecita è la reazione allo spoglio possessorio avvenuto da meno di cinque anni: in tal caso non è previsto il ricorso al giudice in quanto lo spogliato poteva farsi giustizia da sé e rientrare per le vie di fatto nel possesso del bene. Il ricorso è esperibile, a norma del cap. 228 Roth, solo se lo spoglio dura da cinque anni o più. Peraltro, una delle prove dirette ad accertare la verità nei processi, in alternativa al giuramento, è la pugna, cioè il duello. Nelle norme esaminate il gastaldo (o lo sculdascio) ha azione solo in caso di inerzia dei parenti o di colui al quale spetta la vendetta.

Altri casi di vendetta lecita sono in Liutprando. Liutp. cap. 64, nel caso in cui un servo viene sorpreso a rubare, prevede che il derubato o il suo padrone possono ucciderlo e, solo se non lo fanno né l'uno né l'altro, interviene la corte regia per punirlo. Liutp. cap 121 autorizza il marito ad esercitare la vendetta sulla moglie, con una punizione corporale o vendendola come schiava, se la donna ha acconsentito a farsi mettere le mani in seno o sul petto o su qualche altro posto disonorevole da un estraneo.

Va ricordato, infine, che a Liutprando si deve l'ambizioso disegno, politico e legislativo a un tempo, di porre sotto controllo la consuetudine, nell'intento di

³⁰ MARONGIU, *La legittimazione*, cit., 401.

rafforzare la monarchia, mediante l'emanazione di disposizioni relative al processo, da quelle sul regolamento dell'appello, a quelle di modifica del sistema probatorio tradizionale e a quelle, infine, per reprimere il falso³¹.

³¹ MOR, *I gastaldi* cit., pp.409-415; SINATTI D'AMICO, op. cit., 222-223.